

*Termine di referendum: 4 ottobre 1976*

---

**Legge federale  
sulla concessione di fideiussioni  
nelle regioni montane**

(Del 25 giugno 1976)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 22 <sup>quater</sup> e 31 <sup>bis</sup> della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1975 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Capo I: Finalità**

Art. 1

<sup>1</sup> La legge è intesa ad agevolare l'ottenimento di mutui a lunga e breve scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane.

<sup>2</sup> A tal fine, la Confederazione promuove la concessione di fideiussioni sussidiando la Cooperativa svizzera di fideiussione per l'artigianato (Cooperativa di fideiussione).

**Capo II: Campo d'applicazione**

Art. 2

*Luogo*

La legge si applica nelle regioni montane a tenore dell'articolo 2 della legge federale del 28 giugno 1974 <sup>2)</sup> sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

<sup>1)</sup> FF 1975 II 1299

<sup>2)</sup> RU 1975 392

## Art. 3

*Materia*

<sup>1</sup> La legge si applica alla concessione di fideiussioni in favore di piccole e medie aziende, esistenti o costituenti, efficienti o in grado di svilupparsi, in quanto corrispondano a un programma di sviluppo elaborato secondo la legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

<sup>2</sup> Prestazioni giusta la presente legge sono concesse soltanto per aziende non altrimenti sussidiate dalla Confederazione, come anche per le aziende sostenute in virtù della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane e necessarie per l'approvvigionamento della popolazione e la depurazione ecologica, nonché per l'attuazione di programmi d'economia regionale.

**Capo III: Sussidi federali****Sezione I: Principio, destinatario ed estensione**

## Art. 4

*Principio*

I sussidi federali sono destinati ad assumere parte delle spese amministrative e delle perdite derivanti da fideiussioni.

## Art. 5

*Destinatari*

I sussidi federali sono corrisposti alla Cooperativa di fideiussione.

## Art. 6

*Spese amministrative*

<sup>1</sup> La Confederazione assume le spese amministrative della Cooperativa di fideiussione in quanto derivino dalla concessione di fideiussioni giusta la presente legge.

<sup>2</sup> Il beneficiario della fideiussione può essere tenuto a partecipare alle spese amministrative.

## Art. 7

*Fideiussioni*

<sup>1</sup> Il debito principale oggetto della fideiussione non può superare i 500 000 franchi.

<sup>2</sup> La Cooperativa di fideiussione assume il 10 per cento della perdita, al massimo però 50 000 franchi; la perdita rimanente è a carico della Confederazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può adeguare al rincaro e all'evoluzione economica le aliquote massime di cui ai capoversi 1 e 2.

## **Sezione II: Concessione dei sussidi**

### **Art. 8**

#### *Dovere di diligenza*

I sussidi federali sono pagati soltanto se le fideiussioni sono concesse con la dovuta diligenza.

### **Art. 9**

#### *Esame preliminare delle domande*

<sup>1</sup> La Cooperativa di fideiussione sottopone le domande di fideiussione alla Centrale dello sviluppo economico regionale dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, udito l'ufficio cantonale competente, decide se la domanda corrisponde per luogo e materia al programma di sviluppo regionale.

### **Art. 10**

#### *Concessione delle fideiussioni*

<sup>1</sup> La Cooperativa di fideiussione esamina dall'aspetto personale e aziendale le domande corrispondenti al programma di sviluppo regionale. Decide inappellabilmente sulla concessione delle fideiussioni e stipula con i richiedenti i contratti di fideiussione.

<sup>2</sup> Le domande che non corrispondono al programma di sviluppo regionale possono essere trattate secondo il decreto federale del 22 giugno 1949<sup>1)</sup> inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

## **Capo IV: Protezione giuridica**

### **Art. 11**

Alle decisioni degli uffici federali si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>1)</sup> RS 951.24

## Capo V: Disposizioni finali

### Art. 12

#### *Esecuzione*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive; in particolare, disciplina le ulteriori condizioni per la concessione dei sussidi.

<sup>2</sup> L'esecuzione incombe all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, sotto la vigilanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

### Art. 13

#### *Referendum e entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 25 giugno 1976

Il presidente, **Wenk**

Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 25 giugno 1976

Il presidente, **Etter**

Il segretario, **Hufschmid**

Data di pubblicazione: 5 luglio 1976 <sup>1)</sup>

Termine di referendum: 4 ottobre 1976

## **Legge federale sulla concessione di fideiussioni nelle regioni montane (Del 25 giugno 1976)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1976
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.07.1976
Date	
Data	
Seite	1018-1021
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 924

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.